



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena



## ORDINANZA N. 04/2017 del 20/03/2017

### Autorizzazione macellazione ovini e caprini a domicilio

#### IL RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE – UNIONE MONTANA – SUB AMBITO ALTO BIDENTE E RABBI

- Visto gli art. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. 20-12-1928 n° 3298
- Visto il REG. CEE 1139/2003
- Visto il REG. CEE 722/2007
- Visto il REG. CEE 727/07
- Visto i REG. CEE 853/04 e 854/04
- Visto la Legge Regionale 16-05-1994
- Visto il REG CEE 1069/2009
- Visto il REG CEE 1099/2009

Su conforme parere del Responsabile dell'Unità Operativa Igiene Alimenti di Origine Animale dell'Area Dipartimentale di Sanità pubblica Veterinaria dell'Azienda USL della ROMAGNA distretto di Forlì,

## AUTORIZZA

la macellazione a domicilio degli ovi-caprini, nel Comune di Santa Sofia, per l'esclusivo consumo familiare **in ogni periodo dell'anno** con l'osservanza delle seguenti norme:

1. chiedere con almeno 48 ore di anticipo l'autorizzazione **anche telefonica** al numero 0543/733770/72/74, esclusivamente dal **lunedì al venerdì** dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso la sede del **Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna** di Forlì di via Don Eugenio Servadei 3e-3f per prenotare la visita sanitaria indicando l'età dell'animale;
2. gli ovini e caprini possono essere macellati in ogni giorno della settimana e dell'anno purchè non festivi;
3. la visita sanitaria sarà effettuata dal Personale del Servizio Veterinario nella giornata richiesta dall'utente purchè i capi siano pronti all'orario indicato e compatibilmente con il numero di prestazioni da effettuare (non si effettuano visite sanitarie nei giorni festivi e nei pomeriggi del sabato o di prefestivi);
4. la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di luogo idoneo e gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art.10 del Reg. CE n.1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, sia proprietario sia da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso; i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni

necessarie, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione (in caso di asportazione di MSR disinfettare con ipoclorito di sodio al 2% ed utilizzare dispositivi di protezione per le mani e per il viso);

5. è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria; le carcasse devono essere tenute in luoghi puliti e freddi e protette da inquinamento ad opera di insetti, polveri, fumi ed agenti simili;
6. è fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente per consumo privato; a tal fine saranno bollate con timbro triangolare riportante la scritta MUF (macellazione per uso familiare) al termine della visita sanitaria;
7. il materiale specifico a rischio (MSR) deve essere **obbligatoriamente** rimosso con cura e consegnato al Medico Veterinario per la distruzione;
8. per MSR si intende l'ileo e la milza degli ovi-caprini inferiori ai 12 mesi e ileo, milza, tonsille, midollo spinale e testa compresi cervello e occhi degli ovi-caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente;
9. sottoprodotti e residui di macellazione devono essere smaltiti come da REG. 1069/2009;
10. la prestazione sarà successivamente fatturata all'utente in base alle tariffe vigenti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1000,00 a € 3000,00) e nel caso ai sensi del art. 650 del Codice Penale.

Tale ordinanza ha carattere permanente ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare. Si intende abrogata ogni ordinanza precedente riferita alla macellazione di ovi-caprini a domicilio.

IL FUNZIONARIO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O.  
(Lombini Moreno)  
*documento firmato digitalmente*